

**DELIBERA N. 079/2023/CRL/UD del 24/02/2023**  
**KXXX / TIM SPA (KENA MOBILE), VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE -**  
**TELETU)**  
**(GU14/117038/2019)**

**Il Corecom Lazio**

NELLA riunione del 24/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi”;

VISTA l’istanza di KXXX del 02/05/2019 acquisita con protocollo n. 0186996 del 02/05/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante**

Con istanza del 2.5.2019, contro Vodafone Italia spa, l’istante lamenta quanto segue: “ho firmato il contratto in data 3/3/2017 comprendente 55€ cellulare aziendale e fisso, € 10 sim dati, €10 rata iPhone 7 nero. Pagamento carta di credito. Come d'accordi scritti con Vodafone passando con loro, avrei dovuto avere un rimborso di € 80 ( sarebbe stata la penale del vecchio operatore) che ad oggi non ho mai ricevuto. Successivamente mi è arrivata in data 1/8/2018 una mail che sarebbero cambiate le condizioni contrattuali , e che potevo recedere senza alcuna penale. In data 3/09/2018 ho disdetto il tutto tramite pec non solo per il cambio delle condizioni contrattuali ma anche per il malfunzionamento già precedentemente segnalato per il traffico dati. Vi allego le fatture che ho pagato, non corrispondendo mai all'importo firmato dal contratto: fatt. AI14xxx DEL 14/08/2018 (RIF.9 GIUGNO 9 AGOSTO)232,17€ fatt. AI8xxx del13/10/2018 (rif 9 agosto 8 ottobre) di €437,04 fatt. AI22xxx DEL 13/12/2018 (RIF 9 OTTOBRE 9 DICEMBRE) €80,52 fatt. AL02xxx DEL 13/02/2019 ( RIF 9 DICEMBRE 8 FEBBRAIO)€256 Fatt.AL025xxx €256 marzo aprile Vorrei avere spiegazioni delle fatture poiché gli importi che ho pagato non coincide mai con il contratto firmato; soprattutto vorrei sapere perché nonostante la disdetta che ho dato mi arrivano fatture che sto continuando a pagare poiché collegate a c/c bancario”. - Disservizi segnalati: Mancata lavorazione disdetta Richieste: rimborsi e/o indennizzi quantificati in euro 1000,00

### **2. Motivazione della decisione**

In data 29/7/2019 le parti hanno raggiunto, per il tramite dei loro avvocati, un accordo formalizzato e sottoscritto ed allegato al fascicolo documentale. Con la sottoscrizione del suindicato accordo le parti hanno rinunciato a tutte le domande e pretese oggetto del procedimento dichiarando di non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra a nessun titolo e ragione. Si prende pertanto atto dell’intervenuto accordo e si archivia il procedimento. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

**IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

**DELIBERA**

**Articolo 1**

1. L'archiviazione del procedimento ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Delibera n.203/2018/CONS. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24 – 02 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to